



COMUNE DI
FANO ADRIANO

(Provincia di Teramo)

C.F. 92001400677

FAX 0861-958264

TEL. 0861-95124

P. IVA 00205660673C/C.P. 10741643 -

PROT.N 4591

DEL 02/11/2022

AVVISO

**RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA N. 128 DEL 13/10/2022**

Approvazione Programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'articolo 9-duodetriches del decreto legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata.

Art. 1 (Programma degli interventi sugli edifici di culto della cultura Franciscana)

1. E' approvato il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 15 aprile 2022 tra il Commissario Straordinario, il Presidente della Regione Umbria, in qualità di Vice Commissario alla ricostruzione, il legale rappresentante della Provincia Serafica di San Francesco d'Assisi dell'Ordine dei Frati Minori dell'Umbria, in rappresentanza altresì della Provincia di S. Chiara dei Frati Minori e della Basilica di S. Maria degli Angeli e il legale rappresentante della Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi dei Frati Minori Conventuali, Allegato A alla presente ordinanza che ne forma parte integrante e sostanziale. 2. Sono approvati la Relazione al 30 settembre 2022 del Comitato di coordinamento, ex art. 3 del Protocollo di cui al comma 1, nonché l'elenco e la quantificazione delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi sugli edifici di culto dedicati a San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia, quale stralcio del redigendo Programma degli interventi sulle Chiese, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lett. a) e comma 2, lett. b) del decreto legge n. 189/2016, Allegato B alla presente ordinanza che ne forma parte integrante e sostanziale. 3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 2, i progetti delle opere dovranno essere presentati all'USR Umbria che ne curerà la verifica di ammissibilità degli interventi e la congruità dei costi, in applicazione delle disposizioni di semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto di cui all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 e relativi allegati B e C.

Art. 2 (Approvazione del programma di sviluppo adottato ai sensi dell'articolo 9-duodetriches del decreto legge n. 123 del 2019)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è approvato il programma di sviluppo di cui all'articolo 9-duodetriches del decreto legge n. 123 del 2019 approvato in data 29 agosto 2022 dalla competente Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e Allegato C alla presente ordinanza di cui forma parte integrante e sostanziale, fatta eccezione per i criteri di riparto indicati all'art. 9, comma 3. 2. Al finanziamento degli interventi, da approvare con successiva ordinanza, si provvede con l'utilizzo delle risorse, di cui all'art. 9-duodetriches del decreto-legge n. 123 del 2019, per un importo complessivo massimo di euro 50.000.000,00, attingendo alle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato.

Art. 3 (Individuazione e approvazione degli interventi)

1. Le Regioni, entro il termine del 20 dicembre 2022, predispongono il programma degli interventi che intendono attuare, con l'indicazione della tipologia di opere infrastrutturali e manutentive e di quelle destinate allo sviluppo socio-economico dei territori interessati. Nella predisposizione dei programmi le Regioni, promuovendo intese tra di loro, individuano gli interventi interregionali cui destinare la quota di riserva di almeno il 15% prevista al paragrafo 8 del programma di sviluppo. 2. Il programma individua in sezioni separate gli interventi pubblici che si intendono attuare e quelli da destinare ai soggetti privati. Nella predisposizione degli interventi pubblici le Regioni procedono, anche mediante bandi o avvisi pubblici, assicurando il coordinamento, l'integrazione e la complementarietà degli interventi rispetto agli obiettivi della ricostruzione post sisma, del PNC per le aree sisma 2009 e 2016 e del CIS sisma 2016 al fine di creare sinergie con le altre 9 programmazioni e di evitare duplicazioni o sovrapposizioni. 3. Per gli interventi privati si procederà, dopo l'approvazione del programma con ordinanza ai sensi del comma 4, con appositi avvisi pubblici ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990. I bandi che prevedono benefici a favore di soggetti privati sono adottati nel rispetto della regola comunitaria del "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013. 4. Le Regioni provvedono alla selezione degli interventi da finanziare tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 9.2 del programma di sviluppo. 5. Il Commissario straordinario per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2022 autorizza con propria ordinanza gli interventi contenuti nei programmi, anche ai fini del finanziamento, come disposto dall'art. 2 comma 2.

Art. 4 (Disposizioni organizzative e procedurali)

1. I soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 3 sono le Regioni, con facoltà di delega agli Enti locali e ad altri soggetti pubblici. 2. Nell'attuazione degli interventi pubblici, allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi, fermo restando quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 50 del 2016, possono essere applicate le disposizioni di semplificazione previste dalla disciplina speciale adottata per la ricostruzione dei territori colpita dal sisma del 2016, per l'attuazione del PNC - sisma e relative ordinanze commissariali.

Art. 5 (Nuovi termini per la presentazione delle manifestazioni di volontà prevista dall'art.9 dell'ordinanza n.111 del 23 dicembre 2020)

1. Le manifestazioni di volontà di cui al comma 2, dell'art.9, dell'ordinanza n.111 del 23 dicembre 2020, recante "Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata", si intendono validamente presentate ove inoltrate e completate entro il termine del 15 novembre 2022.

Art. 6 (Proroga della scadenza prevista dall'art.2 dell'ordinanza n.123 del 31 dicembre 2021)

1. Al primo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n.123 del 31 dicembre 2021 le parole "30 giugno 2022", come sostituite con le parole "15 ottobre 2022" dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza 127 del 1 giugno 2022, sono sostituite dalle parole: "20 dicembre 2022"; 2. Dopo il comma 1 dell'art.2 dell'ordinanza n.123 del 31 dicembre 2021 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Per le finalità di cui al precedente comma, è ammessa la presentazione di una domanda semplificata di rilascio del contributo, nelle forme previste dall'ordinanza commissariale 100/2020, corredata dalla documentazione della corretta identificazione dell'edificio, del titolare, del professionista incaricato, della scheda di valutazione del danno, nonché dal progetto descrittivo dell'intervento di riparazione e ripristino dell'edificio. Entro il termine perentorio del 15 marzo, a 10 pena di improcedibilità della domanda e dei conseguenti effetti decadenziali previsti dal comma 1, il professionista deve integrare e completare la domanda, ai sensi della vigente normativa.

Art. 7 (Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021)

1. L'articolo 1 dell'ordinanza n.121 del 22 ottobre 2021, già modificato dall'art.13 dell'ordinanza n.126 del 28 aprile 2022, è modificato come segue: a) al comma 2, dopo le parole "secondo le modalità indicate al comma 1" sono aggiunte le parole "entro il termine del 31 dicembre 2022, fermo restando, per tutti i casi," e sono sostituite le parole "entro i successivi" con le parole "il termine massimo di"

Art. 8 (Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022)

1. L'articolo 2 dell'ordinanza n.126 del 28 aprile 2022, è modificato ed integrato come segue: a) al comma 1 dopo le parole "all'art. 2 dell'ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68" sono aggiunte le parole "e, comunque, inerenti ad ogni altra fattispecie che preveda un costo parametrico di riferimento"

Art. 9 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato B dell'art. 1, stimati in complessivi € 11.831.410,00, quale stralcio della nuova programmazione delle Chiese ex art. 14 comma 1 lett. a) e comma 2, lett. b) del decreto legge n. 189/2016, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189 del 2016. 2. Alla copertura degli oneri degli interventi di cui all'art. 2 si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale nei limiti massimi di 50 milioni. 3. Salvo diverso accordo tra le Regioni, la ripartizione delle risorse avviene sulla base dei criteri definiti nella cabina di coordinamento dell'8 settembre 2022 per la ripartizione delle spese relative alle risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, secondo le seguenti percentuali: Abruzzo 12%, Lazio 12%, Marche 64% e Umbria 12%.

Articolo 10 (Efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto legge n.189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del 11 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

IL SINDACO

Dott. Luigi SERVI